

Codice A1820C

D.D. 12 novembre 2020, n. 3028

**Evento meteorologico del 2 e 3 ottobre 2020 in Provincia di Vercelli e Biella. Autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. 523/1904 per l'accesso all'alveo dei corsi d'acqua pubblici appartenenti al Demanio Idrico dello Stato al fine della rimozione del materiale legnoso, pericolante, divelto e fluitato dalla piena, ai sensi della D.G.R. n.4-619 del 3 dicembre 2019.**



**ATTO DD 3028/A1820C/2020**

**DEL 12/11/2020**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,  
TRASPORTI E LOGISTICA**

**A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli**

**OGGETTO:** Evento meteorologico del 2 e 3 ottobre 2020 in Provincia di Vercelli e Biella. Autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. 523/1904 per l'accesso all'alveo dei corsi d'acqua pubblici appartenenti al Demanio Idrico dello Stato al fine della rimozione del materiale legnoso, pericolante, divelto e fluitato dalla piena, ai sensi della D.G.R. n.4-619 del 3 dicembre 2019.

Visto che a seguito dell'evento alluvionale che ha colpito il territorio delle Province di Vercelli e Biella nei giorni 2 e 3 ottobre 2020 gli eccezionali deflussi riscontrati nei corsi d'acqua interessati hanno provocato ingenti e diffusi danni agli alvei e alle sponde fluviali, nonché alle aree limitrofe;

vista la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 280 del 10/11/2020 della Delibera del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2020: *“Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 2 e 3 ottobre 2020 nei territori della Provincia di Biella, di Cuneo, di Novara, di Verbano-Cusio-Ossola e di Vercelli nella Regione Piemonte e della Provincia di Imperia nella Regione Liguria”*;

visto che fra gli aspetti rilevanti dell'evento si segnala lo sradicamento e la irreversibile compromissione di una notevole quantità di piante di varie dimensioni, causa della presenza di tronchi, arbusti e cespugli lungo gli argini, negli alvei o nelle aree perifluviali, che determina una grave situazione di ostacolo o pericolo per il libero deflusso delle acque, soprattutto in prossimità di manufatti di attraversamento (ponti), situazione che deve essere rapidamente risolta per evitare ulteriori danni e pericolo per la pubblica incolumità in caso di nuove piene;

ritenuto necessario richiamare le competenze dei comuni, degli Enti e delle amministrazioni a cui spetta la conservazione dei ponti, delle strade e dei manufatti in alveo interferenti con il demanio idrico dello Stato ai sensi dell'art. 12 del R.D. 523/1904, in ordine alle iniziative da adottare per

dare corso agli interventi di rimozione delle piante divelte o fluitate o comunque gravemente compromesse e non rivegetabili;

ritenuto di individuare un percorso amministrativo semplificato per accelerare e rendere il meno onerosa possibile l'esecuzione dei predetti interventi, anche avvalendosi dell'operato dei cittadini, di imprese o di soggetti privati eventualmente interessati a ritenere il materiale legnoso recuperato, ovvero della collaborazione del volontariato di Protezione Civile;

visto che con D.G.R. n. 4-619 del 3 dicembre 2019 "*Disposizioni per la rimozione di materiale legnoso depositato o pericolante lungo i corsi d'acqua pubblici a seguito di dichiarazione dello stato di calamità*" la Giunta regionale ha deliberato - con le condizioni ed i presupposti contenuti nell'atto stesso che si ritengono integralmente riportati nel presente atto - di stabilire e demandare al Settore Tecnico regionale territorialmente competente l'emanazione di un provvedimento, con efficacia limitata nel tempo coincidente con il perdurare dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2020, nei comuni danneggiati dall'evento alluvionale, con la finalità di:

1. autorizzare in linea idraulica, l'esecuzione degli interventi di rimozione del materiale legnoso divelto, fluitato e di taglio e rimozione della vegetazione gravemente compromessa (piante instabili, inclinate o deperienti) presente lungo i corsi d'acqua demaniali e in quelli iscritti nell'elenco delle acque pubbliche della Provincia di Biella e Vercelli, esclusivamente nei tratti di competenza regionale;
2. autorizzare, per i medesimi interventi di cui al punto precedente, l'occupazione delle aree demaniali necessarie alla loro esecuzione, nei tratti di corsi d'acqua demaniali e in quelli iscritti nell'elenco delle acque pubbliche della Provincia di Biella e Vercelli.

Tutto ciò premesso,

#### **LA DIRIGENTE**

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- R.D. 25/7/1904 n.523: "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- art. 118 della Costituzione della Repubblica Italiana - Parte II - Ordinamento della Repubblica - Titolo V: "Le Regioni, le Province e i Comuni";
- artt. 86 e 89 del D. Lgs. n. 112/1998: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali";
- art. 17 della L.R. n. 23/2008: "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/1998 che individua quale autorità idraulica regionale i Settori Decentrati Opere pubbliche e difesa assetto idrogeologico;
- art. 59 della L.R. n. 44/2000: "Disposizioni normative per l'attuazione del D. Lgs. n. 112/1998"; Norme Tecniche di Attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) approvato con D.P.C.M. in data 24 maggio 2001;
- Regolamento regionale D.P.G.R. n. 14/R del 6 dicembre 2004, così come modificato dal regolamento regionale n. 2/R/2011 recante: "Prime disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (L. R. 18/05/2004, n. 12)";
- Regolamento regionale 20 settembre 2011, n. 8/R "Regolamento forestale di attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione

economica delle foreste). Abrogazione dei regolamenti regionali 15 febbraio 2010, n. 4/R, 4 novembre 2010, n. 17/R, 3 agosto 2011, n. 5/R";

- D.G.R. n. 4-619 del 3 dicembre 2019 "Disposizioni per la rimozione di materiale legnoso depositato o pericolante lungo i corsi d'acqua pubblici a seguito di dichiarazione dello stato di calamità";
- Delibera del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2020: "Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 2 e 3 ottobre 2020 nei territori della Provincia di Biella, di Cuneo, di Novara, di Verbano-Cusio-Ossola e di Vercelli nella Regione Piemonte e della Provincia di Imperia nella Regione Liguria";

## **DETERMINA**

- a. di autorizzare in linea idraulica ai sensi del R.D. 523/1904 tutti i Comuni delle Province di Biella e Vercelli all'esecuzione degli interventi di rimozione del materiale legnoso divolto, fluitato o pericolante lungo i corsi d'acqua demaniali e in quelli iscritti nell'elenco delle acque pubbliche della provincia di Biella e Vercelli, esclusivamente nei tratti di competenza regionale;
- b. di autorizzare, ai sensi dell' art. 12 del R.D. 523/1904, nelle Province di Biella e Vercelli le amministrazioni e gli Enti a cui spetta la conservazione dei ponti, delle strade e dei manufatti in alveo interferenti con il demanio idrico dello Stato all'esecuzione degli interventi di rimozione del materiale legnoso divolto presente in corrispondenza dei manufatti e ad operazioni rimozione, di taglio di piante morte, instabili o inclinate presenti nell'alveo e sulle sponde entro le fasce di pertinenza dell'amministrazione cui spetta la conservazione dei ponti, delle strade e dei manufatti in alveo;
- c. di autorizzare, per i medesimi interventi di cui al punto a) e b) , l'occupazione delle aree demaniali necessarie all'esecuzione dei lavori nei tratti di competenza regionale e in quelli di competenza AIPO;
- d. di disporre che gli interventi in oggetto dovranno essere eseguiti nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
  1. gli interventi potranno essere eseguiti dai Comuni, dagli Enti e dalle amministrazioni cui spetta la conservazione dei ponti, delle strade e dei manufatti in alveo interferenti con il demanio idrico dello Stato che potranno effettuare i lavori direttamente oppure servendosi del volontariato di Protezione Civile, di altre associazioni di volontariato, di imprese, associazioni e anche di singoli cittadini;
  2. gli interventi devono riguardare esclusivamente la raccolta di piante abbattute dalla piena presenti in alveo e nelle aree perifluviali, ed il taglio di piante morte, senescenti, e fortemente inclinate presenti nell'alveo, sulle sponde e nelle pertinenze idrauliche demaniali;
  3. non possono essere tagliate piante arbustive, che, al contrario delle arboree hanno una funzione di stabilizzazione delle sponde;
  4. durante gli interventi deve comunque essere rispettato quanto disposto dall'art. 96, primo comma, lett. c) del R.D. n. 523/1904 (Testo unico sulle opere idrauliche) che vieta la rimozione delle ceppaie che sostengono le ripe;
  5. l'eventuale impiego di mezzi meccanici deve essere limitato esclusivamente alle operazioni di trasporto del materiale legnoso fuori dall'alveo;
  6. eventuali rampe possono essere realizzate esclusivamente per l'accesso all'alveo per la raccolta del materiale legnoso e il sito dovrà essere immediatamente ripristinato al termine delle operazioni di asportazione;
  7. il materiale legnoso recuperato potrà essere ritenuto dagli operatori a ciò interessati ed

immediatamente allontanato dall'alveo e dalle aree perifluviali interessate dalla piena dei corsi d'acqua;

8. il materiale di risulta (ramaglia e legname irrecuperabile) nonché quello eventualmente non ritenuto dagli operatori non dovrà essere lasciato in alveo bensì idoneamente accatastato in luogo sicuro per essere successivamente smaltito;
9. il materiale legnoso divelto o fluitato non potrà in nessun caso essere bruciato in loco;
10. è fatto divieto di asportazione di materiale lapideo o legnoso non rientrante nei punti precedenti.

d) la raccolta della legna divelta dalla piena nei tratti di alveo inclusi nelle Aree Protette a gestione regionale, provinciale e locale dovrà essere comunicata e concordata con gli Enti di Gestione della Aree stesse o con gli Enti Locali titolati alla gestione;

e) di stabilire che, prima dell'esecuzione delle attività, i Comuni nei quali saranno eseguiti gli interventi – nei territori di rispettiva competenza - dovranno darne comunicazione via PEC, alla Regione Piemonte (Settore Tecnico Regionale di Biella e Vercelli), al Gruppo Carabinieri Forestali per i controlli d'istituto e ad A.I.Po per i corsi d'acqua di competenza. La comunicazione di inizio attività dovrà essere corredata dal nominativo dell'esecutore o degli esecutori degli interventi, delle targhe dei mezzi utilizzati e dall'estratto cartografico scala 1:10.000 con la localizzazione dell'intervento stesso.

La presente autorizzazione ha validità per 12 mesi dalla data della Delibera del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2020 che dichiara lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 2 e 3 ottobre 2020 nel territorio il territorio della Provincia di Biella, di Cuneo, di Novara, di Verbano-Cusio-Ossola e di Vercelli nella Regione Piemonte e della Provincia di Imperia nella regione Liguria.

Il presente atto è inviato per competenza a tutti i Comuni delle Province di Biella e Vercelli, alla Provincia di Vercelli, alla Provincia di Biella, agli Enti Gestori delle Aree protette delle Province di Biella e Vercelli, ad A.I.Po e ai Carabinieri Forestali delle Province di Biella e Vercelli.

Il presente atto verrà inviato alla Direzione Regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Protezione Civile, Trasporti e Logistica della Regione Piemonte ai sensi della L.R. 23/2008.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto Regionale e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Superiore delle acque pubbliche, al Tribunale regionale delle acque con sede a Torino (secondo le rispettive competenze) o al T.A.R. entro 60 giorni ed al Capo dello Stato entro 120 giorni dall'avvenuta piena conoscenza dell'atto.

Il Funzionario estensore  
Dott. Fabrizio Finocchi

LA DIRIGENTE (A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli)  
Firmato digitalmente da Giorgetta Liardo